

Legge regionale 7 marzo 2011, n. 5

**Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie.**

(BURC n. 4 del 1° marzo 2011, supplemento straordinario n. 2 del 15 marzo 2011)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla seguente legge regionale:  
3 febbraio 2012, n. 5)

(Legge abrogata dall'art. 60, comma 1, lett. f), della l.r. 26 aprile 2018, n. 9)

**[Art. 1<sup>1</sup>**

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con il proprio Statuto e con la legislazione nazionale e comunitaria, promuove e realizza forme di sostegno e di incentivazione per le persone che sono qualificate come testimoni di giustizia in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, ai sensi della [legge 13/2/2001 n. 45](#) e della [legge 15/3/1991 n. 82](#), nell'ambito del più generale sostegno alla strategia di contrasto alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata e di difesa della legalità in Calabria.]

**[Art. 2<sup>2</sup>**

(Interventi a sostegno dei beneficiari)

1. La Regione Calabria, riconosce ai testimoni di giustizia individuati ai sensi della [legge 13/2/2001 n. 45](#) e della [legge 15/3/1991 n. 82](#), e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13/8/2010 n. 136, l'attribuzione di punteggi di premialità e di preferenzialità nei concorsi pubblici per assunzione e nelle procedure selettive di personale comunque attivate dalla Regione e dagli Enti sub-regionali purché in possesso dei requisiti di legge richiesti per il profilo di accesso.
2. [I benefici, di cui al comma 1 sono estesi anche ai familiari conviventi delle vittime della criminalità organizzata, riconosciute tali ai sensi della legge n. 302 del 20 ottobre 1990.]<sup>3</sup>
3. La perdita dello status di testimone di giustizia nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro previsti dal comma 1 del presente articolo.]

**[Art. 3<sup>4</sup>**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

<sup>1</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lett. f), l.r. 26 aprile 2018, n. 9.

<sup>2</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lett. f), l.r. 26 aprile 2018, n. 9.

<sup>3</sup> Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 3 febbraio 2012, n. 5. Successivamente la l.r. 3 febbraio 2012, n. 5 è stata abrogata dall'art. 60, comma 1, lett. i), l.r. 26 aprile 2018, n. 9.

<sup>4</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lett. f), l.r. 26 aprile 2018, n. 9.